

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

**STINQ - UD/AIA/61**

**Decreto n. 932**

**Trieste, 22 MAG. 2014**

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2048 del 8 novembre 2011, come modificata con il decreto n. 1637 del 9 luglio 2012.

**Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C.**

#### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2048 del 8 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Vivaro (PN), via Maniago, 11, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto indicato al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Fagagna, 28;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1637 del 9 luglio 2012, con il quale è stata modificata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al citato decreto n. 2048 del 8 novembre 2011;

**Atteso** che in data 9 maggio 2014 la Società Zolin Antonio & C. S.n.c. ha fatto pervenire il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) datato 7 maggio 2014;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione

integrata ambientale di cui al decreto n. 2048 del 8 novembre 2011, come modificata con il decreto n. 1637 del 9 luglio 2012, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto stesso;

**Visto** l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2048 del 8 novembre 2011, già sostituito con il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 1637 del 9 luglio 2012, viene ulteriormente sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

**Art. 2** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2048/2011.



IL DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Luciano Agapito

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

**Aree omogenee:**

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

**Quadri di valutazione**

scheletro % vol.		CSC meq/100g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
			> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35		> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	X		
capacità di accettaz. Piogge	bu(30)	m(30-90)	b(>90)
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
		X	
	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Coltura	PreceSSIONE colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale $N_{nex}$			
				$N_{nex} =$	$N_a$	$- N_f$	$- A_n$
MAIS	MAIS	ANI	2,5	190	250	20	40
<b>Totali</b>			2,5				

dove:

$N_{nex}$  = azoto da apportare con la concimazione

$N_a$  = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla preceSSIONE colturale  
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

$N_f$  = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

$A_n$  = Azoto derivante da apporti naturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 1637

STINQ - UD/AIA/61

D.Lgs. 152/2006. Modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) rilasciata con il decreto n. 2048 del 8 novembre 2011.

**Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C.**

### IL DIRETTORE

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** il decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2048 del 8 novembre 2011, con il quale è stata rilasciata, a favore Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Vivaro (PN), via Maniago, 11, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni di cui al decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto indicato al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Fagagna, 28;

**Atteso** che con lettera Raccomandata del 26 giugno 2012, pervenuta il 29 giugno 2012, la Società Zolin Antonio & C. S.n.c. ha trasmesso il nuovo Piano di Utilizzazione Agronomica (P.U.A.) datato 11 giugno 2012;

**Ritenuto**, per quanto sopra esposto, di procedere alla modifica dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto n. 2048 del 8 novembre 2011, consistente nella sostituzione dell'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto

stesso;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## DECRETA

**Art. 1** - L'Allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", al decreto del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna n. 2048 del 8 novembre 2011, viene sostituito dal nuovo allegato "PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)", incluso nel presente provvedimento.

**Art. 2** - Rimangono valide ed immutate, per quanto compatibili con il presente provvedimento, tutte le altre condizioni e prescrizioni contenute nel decreto n. 2048/2011.

Trieste, **9 LUG. 2012**



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
dott. ing. Pierpaolo Gubertini

amdb2

**PIANO DI  
UTILIZZAZIONE AGRONOMICA  
(P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

aree omogenee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

quadri di valutazione

scheletro % vol.	CSC meq/100g	Profondità utile radici					
		< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
		pH					
		> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35	> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro	occasionale
rischio di incrostamento	basso	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	X	m(30-90)	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	bu(30)	X	
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa
	molto alta, alta	moderata	bassa, molto bassa

Coltura	Precessione colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale $N_{nex}$			
				$N_{nex} =$	$N_a$	- $N_f$	- $A_n$
MAIS	MAIS	ANI	80,4	190	250	20	40
MAIS	SOIA	ANI	15,0	160	220	20	40
MAIS	ORZO	ANI	13,0	180	240	20	40
MAIS	COLZA	ANI	4,0	150	210	20	40
SOIA	ORZO	ANI	5,0	10	20	20	40
SOIA	MAIS	ANI	15,0	30	60	20	40
COLZA	ORZO	ANI	4,0	60	120	20	40
ORZO	SOIA	ANI	5,0	40	100	20	40
ORZO	MAIS	ANI	17,0	80	140	20	40
PRATO	PRATO	ANI	4,0	20	40	20	40
MEDICA	MEDICA	ANI	3,0	10	20	20	40
<b>Totali</b>			165,4				

dove:

$N_{nex}$  = azoto da apportare con la concimazione  
 $N_a$  = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla precessione colturale  
 (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)

$N_f$  = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente

$A_n$  = Azoto derivante da apporti naturali e dalla mineralizzazione della sostanza organica

anno di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie Ha	Den.	Fabbis ogni effettiv o Kg Azoto	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto provenient e da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportat o	% efficienz a Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	80,4	ANI	190	LIQ. SUINO	40	2,5	PRIM AUT	100	60	60	130	10452
MAIS	15	ANI	160	"	40	2,5	"	100	60	60	100	1500
MAIS	13	ANI	180	"	40	2,5	"	100	60	60	120	1560
MAIS	4	ANI	150	"	40	2,5	"	100	60	60	90	360
SOIA	5	ANI	10	"	0	2,5	PRIMAV.				10	50
SOIA	15	ANI	30	"	0	2,5	"				30	450
COLZA	4	ANI	60	"	22	2,5	AUTUN.	55	60	33	27	108
ORZO	5	ANI	40	"	22	2,5	AUTUN.	55	60	33	7	35
ORZO	17	ANI	80	"	22	2,5	"	55	60	33	47	799
PRATO	4	ANI	20	"	16	2,5	ESTATE	40	60	24		
MEDICA	3	ANI	10	"	8	2,5	"	20	60	12		
<b>Totale</b>				<b>Totale</b>								<b>15314</b>

la quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di **15314** kg

riduzione degli effluenti zootecnici (vedi comunicazione di spandimento)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
5132	0	0


RIEPILOGO PUA

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimic kg. /ha	kg. N totali
	media ponder ata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzat o kg		
MAIS	190	40	60	60	130	190
MAIS	160	40	60	60	100	160
SOIA	10				10	10
SOIA	30				30	30
COLZA	60	22	60	33	27	60
ORZO	40	22	60	33	7	40
ORZO	80	22	60	33	47	80
PRATO	20	16	60	24		24
MEDICA	10	8	60	12		12
<b>Totale</b>						

TIPOLOGIA COLTURALE	Apporti da reflui				Conc. Chimic kg. /ha	kg. N totali
	media ponder ata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzat o kg		
<b>Totale</b>						

data 11/06/2012

firma del Tecnico



fonti:  
CRPA  
ERSA  
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECNICI  
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA  
Via XXIX Ottobre, 9/b  
33033 CODROIPO (UD)  
C. F. e P. IVA 00167190305



	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE ambiente, energia e POLITICHE PER LA MONTAGNA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	tel + 39 040 377 1111 fax + 39 040 377 4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

## Decreto n. 2048

STINQ - UD/AIA/61

D.Lgs. 152/2006. Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg).

**Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C.**

**IL DIRETTORE**

**Visto** il decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Visto** il Decreto del Ministero per le politiche agricole 19 aprile 1999 (Approvazione del codice di buona pratica agricola);

**Visto** il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 53 (Attuazione della direttiva n. 2001/93/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);

**Vista** la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e s.m.i.;

**Visto** il decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);

**Visto** il decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

**Visto** il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, che sostituisce ed abroga il decreto legislativo 59/2005;

**Considerato** che l'autorizzazione integrata ambientale prevista dal suddetto decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto delle considerazioni riportate nell'allegato XI al decreto legislativo medesimo e nel rispetto delle linee guida per

l'individuazione e l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili, emanate con uno o più decreti dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio, per le attività produttive e della salute;

**Visto** il Decreto 7 aprile 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo n. 152 del 1999 (ora articolo 112 del decreto legislativo n. 152 del 2006");

**Visto** il D.M. 29 gennaio 2007 "Emanazione di linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di allevamenti, macelli e trattamento di carcasse, per le attività elencate nell'Allegato I, al d.lgs 59/2005 (ora Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006 e s.m.i);

**Vista** la delibera della Giunta regionale n. 536 del 16 marzo 2007, di disciplina della comunicazione dell'avvio dell'attività di spandimento degli effluenti di allevamento e di approvazione degli allegati A, B, C/1, C/2, D, E, e F, parte integrante e sostanziale della delibera stessa;

**Visto** il decreto legge 30 ottobre 2007, n. 180 (Differimento di termini in materia di autorizzazione integrata ambientale e norme transitorie), convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2007, n. 243;

**Visto** il decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

**Vista** la delibera della giunta regionale 26 giugno 2008, n. 1246 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione preliminare";

**Vista** la delibera della giunta regionale 25 settembre 2008, n. 1920 recante "Dlgs 152/2006, art. 92. Individuazione zone vulnerabili da nitrati di origine agricola. Approvazione definitiva";

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2010, n. 0108/Pres. (Regolamento di attuazione dell'articolo 19 della legge regionale 25 agosto 2006, n. 17 "Interventi in materia di risorse agricole, naturali, forestali e montagna e in materia di ambiente, pianificazione territoriale, caccia e pesca") recante il programma d'azione della Regione Friuli Venezia Giulia per la tutela ed il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola per le aziende localizzate in zone vulnerabili;

**Visti** gli articoli 1 e 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recanti disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale;

**Visti** i commi da 22 a 27 bis, dell'articolo 6, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), come modificato dall'articolo 2 della legge regionale 16/2008 ed ulteriormente modificato dall'articolo 127 della legge regionale 21 ottobre 2010, n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010), che dispongono in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Visto** l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie,

accelerazione dei lavori pubblici) che dispone in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

**Vista** la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

**Visto** il Regolamento CE 21-10-2009 n. 1069/2009 "Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento CE 1774/2002";

**Visto** il regolamento CE 25-02-2011 n. 142/2011 "Regolamento recante disposizioni di applicazione del Regolamento CE 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera";

**Vista** la Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977 (Richiamata dal vigente Piano Generale Regionale per il Risanamento delle Acque) che indica le distanze di rispetto del pozzo perdente dalle condotte di adduzione dell'acqua potabile e alle caratteristiche ed agli usi delle aree soprastanti il pozzo perdente che lo scarico al suolo delle acque assimilabili alle domestiche deve rispettare;

**Visto** l'articolo 22 della L.R. 26 febbraio 2001 n. 7 "Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica";

**Visto** il decreto n. 1454 del 20 luglio 2006, del Direttore del servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale della direzione centrale ambiente e lavori pubblici, di seguito denominato Servizio competente, con il quale, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 59/2005, è stato stabilito, in relazione alle attività di allevamento intensivo di suini, il calendario per la presentazione delle domande di autorizzazione integrata ambientale, fissando per l'incombente la data del 31 marzo 2007;

**Vista** la domanda del 29 marzo 2007, con la quale la Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Vivaro (PN), via Maniago, 11, ha chiesto, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 59/2005, il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 59/2005 del funzionamento di un impianto per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg), di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato I al decreto legislativo 59/2005, sito in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Fagagna, 28;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-17440-UD/AIA/61 del 30 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha comunicato, ai sensi dell'articolo 5, comma 7, del decreto legislativo 59/2005; l'avvio del procedimento amministrativo relativo alla domanda presentata dalla Società;

**Vista** la nota prot. ALP.10-17442-UD/AIA/61 del 30 maggio 2007, con la quale il Servizio competente ha trasmesso al Comune di San Daniele del Friuli, alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", la documentazione relativa alla domanda di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale presentata dalla Ditta;

**Considerato** che la Società ha provveduto alla pubblicazione, sul quotidiano "Il Gazzettino" del 15 giugno 2007, dell'annuncio previsto all'articolo 5, comma 7, del

decreto legislativo 59/2005;

**Considerato**, altresì, che non sono pervenute osservazioni da parte del pubblico nel termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'annuncio di cui sopra, ai sensi dell'articolo 5, comma 8, del decreto legislativo 59/2005;

**Atteso** che in data 2 dicembre 2008 è pervenuta la dichiarazione del Gestore dell'impianto, asseverata presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Spilimbergo;

**Accertato** presso la Tesoreria della Regione che la Società ha provveduto al pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;

**Vista** la nota prot. ALP.10-18077-UD/AIA/61 del 18 marzo 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Società di trasmettere l'ultimo Piano di Utilizzazione Agronomica presentato al Comune di competenza e la scheda contenente lo stato di applicazione delle BAT previste dal DM 29 gennaio 2007, compilata in ogni sua parte;

**Atteso** che in data 13 aprile 2010 la Società ha presentato la documentazione richiesta con la citata nota regionale del 18 marzo 2010;

**Considerato** che ai sensi del citato decreto ministeriale 7 aprile 2006 il PUA è parte integrante dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'articolo 5 del d.lgs. 59/2005;

**Vista** la nota prot. n. 5945/2010/TS/GRI/107 del 9 luglio 2010, con la quale l'ARPA FVG ha trasmesso la Scheda istruttoria relativa agli impianti dell'allevamento in argomento;

**Vista** la nota prot. ALP.10-44367-UD/AIA/61 del 14 luglio 2010, con la quale il Servizio competente ha chiesto alla Ditta di fornire della documentazione integrativa;

**Vista** la nota del 29 luglio 2010, con la quale la Società ha chiesto una proroga di 60 giorni, del termine per la presentazione della documentazione integrativa di cui alla nota regionale del 14 luglio 2010;

**Vista** la nota prot. n. ALP.10-51412-UD/AIA/61 del 25 agosto 2010, con la quale il Servizio competente ha concesso alla Società la proroga richiesta;

**Vista** la nota pervenuta in data 21 ottobre 2010, con la quale Società Zolin Antonio & C. S.n.c. ha trasmesso le integrazioni documentali richieste;

**Vista** la nota Prot. ALP.10-62944-UD/AIA/61 del 28 ottobre 2010, con la quale il Servizio competente ha inviato al Comune di San Daniele del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento Provinciale di Udine e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", le integrazioni trasmesse dalla Società con la nota pervenuta in data 21 ottobre 2010;

**Considerato** che l'articolo 5 comma 10, del d.lgs. 59/2005 prevede, per l'autorità competente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, la non obbligatorietà della convocazione di conferenze di servizi;

**Vista** la nota prot. STINQ 66447-UD/AIA/61 del 29 novembre 2010, con la quale il Servizio competente ha trasmesso, sotto forma di bozza, al Comune di San Daniele del Friuli (UD), alla Provincia di Udine, ad ARPA FVG e all'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli", il provvedimento relativo all'autorizzazione integrata ambientale, chiedendo agli Enti medesimi di formulare, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento dello stesso, eventuali osservazioni in merito;

**Preso atto** che non è pervenuta, da parte degli Enti coinvolti, nei termini di cui sopra, alcuna osservazione riguardo la bozza di autorizzazione integrata ambientale trasmessa dal Servizio competente;

**Vista** la nota prot. n. 2816/2010/DS/80 del 6 aprile 2011, con la quale ARPA FVG, in relazione all'orientamento del Servizio competente di fissare in 10 anni la validità dell'autorizzazione integrata ambientale per gli allevamenti, in attuazione alle recenti modifiche normative apportate dal decreto legislativo 152/2006, ha proposto di modificare la frequenza dei controlli di propria competenza, previsti dal Piano di Monitoraggio e Controllo, come si seguito indicato:

- 1 controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'AIA;
- 1 controllo nell'arco degli ultimi 4 anni di validità dell'AIA;

per un totale di 3 controlli nell'arco di vigenza dell'atto autorizzativo;

**Vista** la nota pervenuta in data 11 luglio 2011, avente ad oggetto "Comunicazione completa ai sensi dell'articolo 5 della L. 23 gennaio 2007, n. 1, in applicazione dell'articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, che costituisce variazione al PUA già presentato;

**Constatata** la completezza della documentazione amministrativa prevista dalla normativa di settore e acquisita agli atti;

**Visto** l'articolo 66, punto 1, lettera b) dell'Allegato A, alla deliberazione della Giunta regionale 24 settembre 2010, n. 1860 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni ambientali;

**Visto** l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

## **DECRETA**

**Art. 1** - E' rilasciata, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'autorizzazione integrata ambientale, per l'adeguamento, alle disposizioni del decreto legislativo 152/2006, del funzionamento di un impianto di cui al punto 6.6, lettera b), dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006 (Impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione - di oltre 30 kg), sito in Comune di San Daniele del Friuli (UD), via Fagagna, 28, da parte della Società ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C. con sede legale in Comune di Vivaro (PN), via Maniago, 11.

**Art. 2** - La presente autorizzazione costituisce autorizzazione allo scarico di acque reflue assimilate alle domestiche.

**Art. 3** - La durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **10 (dieci)** anni dalla data del presente provvedimento. La domanda di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

**Art. 4** - La Società applica, per la gestione dell'impianto, le migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'**allegato A** al presente decreto, rispetta i limiti e le prescrizioni specificati **nell'allegato B** al presente decreto, ed adotta il Piano di monitoraggio e controllo indicato **nell'allegato C** al decreto stesso.

**Art. 5** - La Società adotta il Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), che è parte integrante della presente autorizzazione e trasmette al Servizio competente ogni eventuale variazione al PUA adottato

**Art. 6** - Per quanto non espressamente disposto nella presente autorizzazione, il gestore dell'impianto applica le disposizioni del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 7** - Qualora la Società intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

**Art. 8** - La Società, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, prima di dare attuazione a quanto previsto dalla presente autorizzazione, ne dà comunicazione al Servizio competente, pena l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 29 quattordices, comma 4. La medesima comunicazione viene indirizzata anche ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA.

**Art. 9** - ARPA accerta, secondo quanto previsto e programmato dalla presente autorizzazione, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale, la regolarità dei controlli a carico del gestore dell'impianto, la regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché il rispetto dei valori limite di emissione e l'ottemperanza, da parte del gestore dell'impianto, degli obblighi di comunicazione.

**Art. 10** - ARPA comunica al Servizio competente e al gestore dell'impianto, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

**Art. 11** - Ogni organo che svolge attività di vigilanza, controllo, ispezione e monitoraggio e che abbia acquisito informazioni in materia ambientale rilevanti ai fini dell'applicazione del decreto legislativo 152/2006, comunica, ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 7, del decreto legislativo medesimo, tali informazioni, ivi comprese le notizie di reato, anche al Servizio competente.

**Art. 12** - La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti previsti dall'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 13** - La Società provvede, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, a calcolare la tariffa relativa all'attività di controllo di ARPA, sulla base di quanto stabilito negli allegati IV e V, al decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009, a versare la tariffa stessa, secondo le modalità previste al citato articolo 6, comma 1, che qui di seguito vengono indicate:

a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli

programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;

b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno, per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA e trasmettendo la relativa quietanza alla Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna - Servizio Tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico.

**Art. 14** - Il gestore dell'impianto è tenuto, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, al pagamento, in caso di ritardo nell'effettuazione del versamento di cui all'articolo 13 del presente decreto, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle misure di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006 e delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordicesimo, commi 2 e 6, del decreto legislativo medesimo, degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.


**Art.15** - Il gestore dell'impianto, in caso di chiusura definitiva dello stesso, deve, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, dare tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati all'articolo 13 del presente decreto.

**Art. 16** - Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è effettuato, dal Servizio competente, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, quando intervengano le condizioni indicate ai punti a), b), c) e d), del comma medesimo.

**Art. 17** - Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio della presente autorizzazione, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può chiedere al Servizio competente di verificare la necessità di riesaminare l'autorizzazione rilasciata, come previsto all'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo medesimo.

**Art. 18** - Ai fini della consultazione da parte del pubblico, i documenti e gli atti inerenti il procedimento, copia della presente autorizzazione nonché i risultati del controllo delle emissioni, sono depositati presso la Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

Trieste, 8 NOV. 2011



DIRETTORE DEL SERVIZIO  
ing. Pierpaolo Gubertini

# ALLEGATO A

MIGLIORI TECNOLOGIE DISPONIBILI (previste ai sensi del D.M. 29/01/2007)

Il gestore dichiara che all'interno dello stabilimento sono applicate le seguenti MTD.



1. buone pratiche agricole		
1.1 Buone pratiche di allevamento	Stato di attuazione <sup>1</sup>	Note
Attuazione di programmi di informazione formazione del personale	APPLICATA	
Accurata registrazione dei consumi energetici, idrici, del mangime, dei fertilizzanti naturali ecc.	APPLICATA	
Predisposizione di una procedura d'emergenza da applicare in caso di emissioni non previste ed incidenti	APPLICATA	
Programma di manutenzione ordinaria e straordinaria	APPLICATA	
1.2 Riduzione dei consumi idrici		
Pulizia degli ambienti e delle attrezzature con acqua ad alta pressione o con idropultrici	APPLICATA	
Esecuzione periodica dei controlli sulla pressione di erogazione agli abbeveratoi per evitare sprechi eccessivi	NON PERTINENTE	Funziona per caduta
Manutenzione continua della rete idrica	APPLICATA	
Utilizzazione di sistemi antispreco	APPLICATA	
1.3 Riduzione dei consumi energetici		
Separazione degli spazi riscaldati da quelli a temperatura ambiente	NON PERTINENTE	
Corretta regolazione dei bruciatori e distribuzione omogenea dell'aria calda		
Controllo e calibrazione dei sensori termici	APPLICATA	Nei locali con centralina
Ricircolazione dell'aria calda	NON PERTINENTE	
Adeguata coibentazione dei tunnel	NON PERTINENTE	
Manutenzione continua dell'impianto	APPLICATA	Vedi punto 3
Disposizione delle bocche di riscaldamento verso il basso	NON PERTINENTE	
1.4 Buone pratiche nell'uso agronomico degli effluenti		
Riduzione al minimo delle emissioni nel suolo e nell'acqua e nell'aria	APPLICATA	
Esame delle caratteristiche dei terreni nel piano di spandimento	NON APPLICATA	Adeguamento al P.d.A. FVG (0295/08)
Rispetto di una distanza di almeno 10 metri dai corsi d'acqua naturali mantenendo una fascia di copertura vegetale permanente e il limite di 30 m dall'arenile)	APPLICATA	
2 Tecniche nutrizionali		
Alimentazione per fasi	APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore proteico e integrazione con aminoacidi di sintesi	NON APPLICATA	
Alimentazione a ridotto tenore di fosforo con addizione di fitasi	APPLICATA	
Integrazione della dieta con fosforo inorganico altamente digeribile	NON APPLICATA	
Integrazione della dieta con altri additivi	NON APPLICATA	

1 APPLICATA/NON APPLICATA/NON PERTINENTE

<b>Riduzione delle emissioni dai ricoveri</b>		
<b>3 MTD PER LA RIDUZIONE DI NH<sub>3</sub> DAI RICOVERI SUINICOLI</b>		
<b>3.1 scrofe in attesa di calore/gestazione e suini in accrescimento/ingrasso</b>		
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICATA	
Pavimento totalmente fessurato (PTF) e ricircolo dei liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti verticali	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) e ricircolo dei liquami in canali con strato liquido permanente	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con ricircolo liquami in tubi o cunette senza strato liquido	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con fossa sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con parte piena centrale convessa con fossa sottostante a pareti svasate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato (PPF) con raschiatore nella fossa sottostante	NON APPLICATA	
Pavimento parzialmente fessurato interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento pieno interno e lettiera nella corsia esterna di defecazione	NON APPLICATA	
Pavimento con lettiera in area di riposo per scrofe in gruppo con autoalimentatori	NON APPLICATA	
<b>3.2 scrofe in allattamento (inclusi i lattonzoli)</b>		
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e fossa sottostante divisa in due parti per la raccolta separata delle deiezione della scrofa e di quelle dei suinetti	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e sistema di ricircolo con liquami in cunette senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e bacinella di raccolta prefabbricata sottostante	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e fossa di raccolta dei liquami sottostante a ridotta superficie emettente se presente in sala parto esistente	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore per la rimozione dei liquami nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	

<b>3.3 suini in post-svezzamento</b>		
Box o gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PTG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTG) e piano sottostante in pendenza per la separazione di feci e urine	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente grigliato (PTF) o grigliato (PTG) e fossa sottostante con raschiatore	NON PERTINENTE	
Box gabbie con pavimento totalmente fessurato (PTF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e sistema di rimozione dei liquami a vacuum	NON PERTINENTE	
Box o gabbie con pavimento parzialmente fessurato (PPF) e sistema a doppia climatizzazione	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e parte piena in pendenza o centrale convessa con fossa di raccolta a pareti verticali	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG), parte piena centrale convessa con fossa dei liquami a pareti verticali e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) a parte centrale convessa con fossa liquami sottostante a pareti inclinate e rimozione dei liquami con sistema a vacuum	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) e ricircolo dei liquami in cunette o tubi senza strato liquido	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente grigliato (PPG) e raschiatore nella fossa sottostante	NON PERTINENTE	
Box con pavimento parzialmente fessurato (PPF) o grigliato (PPG) con copertura di parte dell'area piena (sistema a kennel)	NON PERTINENTE	
Box con pavimento pieno e lettiera estesa a tutta la superficie (lettiera integrale)	NON PERTINENTE	
<b>5 Trattamenti aziendali degli effluenti</b>		
Separazione meccanica del liquame suino	NON APPLICATA	
Aerazione del liquame suino tal quale o della frazione chiarificata	NON APPLICATA	
Trattamento biologico di frazioni chiarificate di liquame suino	APPLICATA	EUROVIX
Compostaggio di frazioni palabili di effluenti suini	NON APPLICATA	
Trattamenti anaerobici con recupero di biogas	NON APPLICATA	
Evaporazione e disidratazione del liquame suino	NON APPLICATA	
<b>6 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (palabile)</b>		
Stoccaggio su piattaforma di cemento con sistema di raccolta e pozzo nero per il percolato (palabili suini)	NON PERTINENTE	
Per accumuli temporanei in campo, il posizionamento del cumulo lontano dai recettori come corsi d'acqua in cui il percolato potrebbe entrare e da abitazioni civili	NON PERTINENTE	

6.1 Riduzione delle emissioni dallo stoccaggio (non palabile) in vasche a pareti verticali		
Vasche che resistano alle sollecitazioni meccaniche, termiche e alle aggressioni chimiche	APPLICATA	Prelievo dall'alto con pompa in cisterna esterna. Prelievo da questa con carbotte per lo spandimento in campo
Basamenti e pareti impermeabilizzate		
Svuotamento periodico (preferibilmente una volta anno) per ispezioni ed eventuale manutenzione	APPLICATA	
Doppie valvole per ogni bocca di scarico/prelievo	NON APPLICATA	
Miscelazione del liquame solo in occasione del prelievo per gli spandimenti	APPLICATA	
Copertura delle vasche: -coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende; -coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), poliestere espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame	NON APPLICATA	
7 Riduzione delle emissioni dallo spandimento		
Spandimento superficiale di liquame a bassa pressione e interramento entro le 6 ore	NON APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con tecnica a raso	APPLICATA	
Spandimento superficiale di liquame con leggera scarificazione del suolo al di sotto della copertura erbosa (trailing shoe)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione poco profonda nel suolo (shallow injection - open slot)	NON APPLICATA	
Spandimento con iniezione profonda nel suolo (deep injection - closed slot)	NON APPLICATA	
Presenza di copertura vegetale permanente (anche boscata) nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua naturali e del reticolo principale di drenaggio, ove è fatto divieto di spandimento di effluenti zootecnici.	PARZIALMENTE APPLICATA	
Interramento entro le 24 ore (palabili)	NON PERTINENTE	



## ALLEGATO B



### Il gestore dell'impianto è tenuto a rispettare quanto disposto:

- dal Codice di Buona pratica agricola, approvato con DM 19/04/1999;
- dal D.M. 7 aprile 2006;
- dal decreto D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 534 (Attuazione della direttiva 91/630/CEE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini);
- dal decreto Legislativo 26 marzo 2001, n.°146 (Attuazione della direttiva 98/58/CEE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti);
- dalle norme internazionali e nazionali che garantiscono la tutela del benessere degli animali ai sensi del D.lgs 53/2004.

### Il gestore dell'impianto deve adempiere alla seguente prescrizione:

- lo scarico idrico delle acque reflue assimilate alle domestiche dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nella Delibera del comitato interministeriale per la tutela delle acque del 4 febbraio 1977.

### Il gestore dell'impianto deve inoltre adempiere, entro 12 mesi dal ricevimento della presente autorizzazione, alle seguenti prescrizioni:

- la gestione delle attività lavorative e degli impianti deve essere effettuata con modalità atte a ridurre al minimo l'emissione di sostanze odorigene; se necessario verranno utilizzati enzimi o sistemi di contenimento degli odori oppure barriere vegetali
- i rifiuti devono essere stoccati nel deposito temporaneo per categorie omogenee e contraddistinti con il relativo codice CER e la descrizione merceologica;
- lo spandimento degli effluenti deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dal Piano di utilizzazione Agronomica predisposto ai sensi della D.G.R. dd. 16.3.2007 n. 536 ed al DM Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 e, qualora lo spandimento agronomico avvenga in zone vulnerabili, al D.P.Reg 27 ottobre 2008 n. 295/Pres.
- il liquame **deve essere immediatamente interrato** durante la distribuzione su terreno agricolo;
- si prescrive la verifica costante del livello dei liquami all'interno delle vasche di accumulo, al fine di evitare tracimazioni accidentali; dovrà essere rispettato un franco minimo di sicurezza di 10 cm
- i contenitori per gli effluenti zootecnici devono soddisfare le norme tecniche riportate nel D.M. 7 aprile 2006 e nel Codice di Buona pratica agricola.
- le vasche a pareti verticali per lo stoccaggio di materiali non palabili **devono essere coperte** ricorrendo ad una delle seguenti tecniche:
  - 1) coperture rigide come coperchi o tetti, oppure coperture flessibili tipo tende oppure
  - 2) coperture galleggianti, come paglia triturrata, teli galleggianti di tessuto o di plastica, torba, argilla espansa (LECA), polistirene espanso (EPS) o, anche, croste quali quelle che si formano naturalmente sulla superficie del liquame

# ALLEGATO C



## PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

### DISPOSIZIONI GENERALI

Il monitoraggio, in conformità alle indicazioni del D.M. 29.01.07 categoria IPPC 6.6 lettera b), è finalizzato a:

- verifica e contenimento dei valori di emissione, dei consumi energetici e di materie prime;
- verifica ed attuazione di corrette procedure di carattere gestionale;

Il presente Piano definisce:

- la tipologia e le frequenze dei monitoraggi e dei controlli;
- le modalità di conservazione e comunicazione dei risultati del Piano;
- l'attività svolta dagli organi preposti al controllo.

### Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività il sito deve essere ripristinato asportando tutte le fonti potenziali di inquinamento ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale (asportazione lettiere, pulizia concimaia asportazione rifiuti, amianto cisterne carburanti ecc.).

### Manutenzione dei sistemi

Tutti i macchinari e le strutture, il cui corretto funzionamento e conservazione garantisce la conformità dell'impianto all'AIA, devono essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore e/o specifici programmi di manutenzione adottati dall'azienda.

I controlli e gli interventi di manutenzione devono essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso il gestore.

### Accesso al sito aziendale

Il gestore deve garantire, nel rispetto delle norme di biosicurezza, al personale incaricato delle verifiche e/o ispezioni un accesso in sicurezza a tutti i locali e aree dell'azienda.

### Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve conservare per un periodo di almeno 6 anni i registri con i risultati dei monitoraggi e la registrazione dei controlli e delle operazioni effettuate.

### Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

Entro il 31 marzo di ogni anno solare il gestore trasmette a Regione, Provincia, Comune, ASS e ARPA i risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione riassuntiva che evidenzia:

- la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- la regolarità dei controlli effettuati;
- eventuali casi di malfunzionamento;
- anomalie, emergenze, arresti di funzionamento;
- se effettuati, controlli dell'ARPA;
- eventuali rapporti analitici su effluenti;
- eventuali proposte correttive al piano di monitoraggio e controllo.
- eventuali apporti migliorativi

## RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella 1 sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab 1- Responsabilità

	<b>Soggetti</b>	<b>Nominativo del referente</b>
Gestore dell'impianto	Società Agricola ZOLIN ANTONIO & C. S.N.C.	ZOLIN ANTONIO
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento ARPA di Udine

### ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte le attività previste dal presente piano, eventualmente avvalendosi di soggetti terzi.

#### Procedure di carattere gestionale

Il gestore deve effettuare le procedure di carattere gestionale descritte in tabella 2 e registrare i rilievi ove previsto. Qualora esistenti, possono essere usati i registri previsti da norme di settore specifiche.

Per le azioni di verifica che non hanno obbligo della registrazione, il gestore deve comunicare, entro il **entro il 31 marzo** di ogni anno, alla Regione e all'ARPA FVG – Direzione centrale e al Dipartimento provinciale di ARPA gli eventuali malfunzionamenti o le anomalie riscontrate durante l'anno solare precedente e descrivere gli interventi adottati per ripristinare le condizioni ottimali.

Tab 2-Procedure di carattere gestionale

<b>AZIONE DI VERIFICA</b>	<b>METODO</b>	<b>FREQUENZA</b>	<b>REG.</b>	<b>UNITA' DI MISURA</b>
<b>1.1 Stabulazione</b>				
Verifica dei decessi	Controllo visivo	Quotidiana	registrazione	n. capi
Controllo salute dei capi	Controllo visivo	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Controllo dell'efficienza delle tecniche di stabulazione	Controllo visivo generale e dell'umidità della lettiera	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
Condizioni strutturali dei locali	Controllo visivo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	
Sistema di distribuzione del mangime e/o dell'acqua	Controllo visivo della tenuta delle reti di distribuzione	Quotidiana	Registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.2 Sistema idrico</b>				
Consumo idrico da pozzo	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo	registrazione	mc
Consumo idrico da acquedotto	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo	registrazione	mc
Controllo assenza perdite idriche	Controllo visivo tubature e distributori	Trimestrale	Registrazione anomalie ed interventi	mc (stima)

<b>1.3 Materie Prime</b>				
Controllo delle entrate dei capi di allevamento	Controllo ingresso capi	Ad ogni ingresso/accasamento	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo delle uscite dei capi di allevamento	Controllo uscita capi	Ad ogni uscita/fine ciclo	registrazione	n. capi (t) peso vivo
Controllo dei mangimi in ingresso	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso dei mangimi	registrazione	peso (kg)
Controllo dei farmaci acquistati	Controllo documentazione	Ad ogni consegna farmaci	registrazione	
Controllo altre materie prime usate	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	registrazione	Quantità
<b>1.4 Sistema Energetico</b>				
Consumo energia elettrica	Lettura contatore	Trimestrale A fine ciclo	registrazione	kWh
Consumo GPL/gasolio/metano	Controllo documentazione	Ad ogni ingresso	Registrazione separata	Litri
Controllo funzionamento lampade illuminazione ed eventuale sostituzione	Controllo visivo	Quotidiano		
<b>1.5 Stoccaggio e Trasporto reflui</b>				
Verifica della tenuta degli stoccaggi	Controllo visivo assenza percolamenti	Periodico/a seguito di eventi piovosi	Registrazione anomalie ed interventi	
Copertura e tenuta dei mezzi di trasporto animali e/o deiezioni	Controllo visivo al momento dell'utilizzo	Ad ogni viaggio	Registrazione anomalie ed interventi	
<b>1.6 Mantenimento e pulizia</b>				
Pulizia delle superfici esterne (silos, etc..)	Controllo visivo assenza tracce e materiale disperso	Quotidiano		
Pulizia superfici interne	Controllo assenza di tracce del precedente ciclo	Fine ciclo		
Pulizia dei piazzali esterni e piazzole di carico/scarico	Controllo visivo assenza di tracce materiale disperso	Quotidiana e ad ogni fase di carico/scarico		
Tattamento derattizzazione	Controllo posizioni e presenza bocconi	Ad ogni intervento	registrazione	
Tattamenti moschicidi con Applicazione insetticidi	Controllo trappole e applicazione insetticidi se necessario	Secondo necessità	registrazione	
Controllo funzionalità finestre ed estrattori	Controllo funzionalità	Settimanale		
Pulizie cuffie e/o reti antipolvere	Manutenzione ordinaria	Trimestrale e secondo necessità	registrazione	
Coperture in Eternit	Controllo visivo; sarebbe da introdurre l'obbligatorietà di un certificato sullo stato di conservazione delle lastre	Annuale	registrazione	
<b>1.7 Rifiuti</b>				
Smaltimento capi deceduti	Tramite ditta specializzata	Fine ciclo o secondo necessità	registrazione	
Controllo efficienza frigorifera	Manutenzione ordinaria	annuale	registrazione	
Smaltimento rifiuti	MUD e formulari		registrazione	

<b>1.8 Deiezioni e Spandimento Agronomico</b>				
Pulizia mezzi di trasporto degli effluenti palabili e non palabili stoccati nei mezzi di trasporto e distribuzione	Controllo visivo	Ogni evento di carico		
Funzionamento dei macchinari utilizzati per la distribuzione sul suolo ad uso agricolo delle deiezioni	Controllo del buon funzionamento al momento dell'utilizzo	Annuale	Registrazione anomalie ed interventi	

### Odori

In relazione ad eventuali disturbi causati da cattivi odori, la Società dovrà effettuare a proprio carico, su indicazione di ARPA FVG e tramite laboratorio qualificato, misure e/o stime delle unità odorigene secondo modalità concordate con ARPA FVG stessa, al fine di proporre misure mitigative.

### Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare entro il 30 aprile di ogni anno gli indicatori di prestazione indicati in tabella n.3 esplicitando le modalità adottate per il calcolo e motivando eventuali differenze con i valori individuati dalle BAT.

Tab. 3 – indicatori di prestazione

Indicatore	Unità di misura
Consumo di energia per riscaldamento	Wh per capo
Consumo di energia per ventilazione, preparazione e distribuzione alimenti, illuminazione	Wh per capo
Consumo di acqua	litri per capo
Consumo di mangime	kg per capo

**ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO**

Fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di vigilanza, l'ARPA effettua, con oneri a carico del gestore quantificati sulla base delle disposizioni contenute nell' Allegato IV del d.m. 24 aprile 2008, nell'art. 3 della L.R. 11/2009 e della DGR n. 2924/2009, i controlli previsti nella tabella 4.

Tab. 4 – attività a carico dell'ente di controllo

Tipologia di intervento	Componenti ambientali	Frequenza	Totale interventi nel periodo di validità del piano (dieci anni)
Verifica delle prescrizioni	Aria, acqua, rifiuti, odori	- un controllo nell'arco dei primi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco dei successivi 3 anni di validità dell'autorizzazione; - un controllo nell'arco degli ultimi quattro anni di validità dell'autorizzazione; <sup>(2)</sup>	3



<sup>(2)</sup> Arpa comunicherà alla Società entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione del controllo, l'intenzione di procedere alla verifica, al fine di consentire alla Ditta di rispettare quando prescritto dal D.M. 24/04/2008.



# **PIANO DI UTILIZZAZIONE AGRONOMICA (P.U.A.)**

**PRESENTATO IN ALLEGATO ALLA COMUNICAZIONE  
DI CUI AL D.M. 7 APRILE 2006 E ALLA DELIBERA  
DELLA GIUNTA REGIONALE N. 536/2007**

P.U.A. COMPLETO dell'Az. ZOLIN ANTONIO & C. SNC S. DANIELE(UD)  
 - ZONE VULNERABILI -

enee:

- Alta pianura irrigua (AI)
- Alta pianura non irrigua (ANI)
- Bassa pianura irrigua (BI)
- Bassa pianura non irrigua (BNI)

alutazione

scheletro % vol.		CSC meq/100g	Profondità utile radici					
			< 50 cm		50 - 100 cm		> 100 cm	
			pH					
			> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5	> 6.5	< 6.5
> 35		> 10			X			

caratteristiche dei terreni	Attitudine allo spandimento dei liquami		
	elevata	moderata	bassa
rischio di inondazione	nessuno	raro X	occasionale
rischio di incrostamento	basso X	medio	alta
disponibilità di Ossigeno	bu(30)	m(30-90) X	b(>90)
capacità di accettaz. Piogge	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa
capacità depurativa	molto alta, alta	moderata X	bassa, molto bassa

Coltura	PreceSSIONE colturale	Aree omogenee	Superficie	Fabbisogno Reale N <sub>nex</sub>			
				N <sub>nex</sub> =	N <sub>a</sub>	- Nf	- An
MAIS	MAIS	ANI	83,0	190	250	20	40
MAIS	SOIA	ANI	18,0	160	220	20	40
MAIS	ORZO	ANI	5,0	200	240	20	40
SOIA	SOIA	ANI	13,4	10	20	20	40
SOIA	MAIS	ANI	15,0	30	60	20	40
COLZA	SOIA	ANI	4,0	60	120	20	40
ORZO	SOIA	ANI	5,0	40	100	20	40
ORZO	MAIS	ANI	8,0	80	140	20	40
PRATO	PRATO	ANI	4,0	20	40	20	40
MEDICA	MEDICA	ANI	3,0	10	20	20	40
<b>Totali</b>			158,4				

z:

- = azoto da apportare con la concimazione
- = quantità di azoto assorbita dalla coltura, corretta del fattore azoto condizionato dalla preceSSIONE colturale (in negativo per successioni a leguminose, in positivo a seguito di interrimento di paglie e stoppie)
- = disponibilità di azoto derivante dalle fertilizzazioni organiche effettuate nell'anno precedente
- = Apporti naturali

Piano di utilizzazione dell'azoto:

Coltura	Superficie	Den.	Fabbisogn o effettivo	Tipo refluo	Apporto di Azoto proveniente da reflui per Ha						Apporto di Azoto proveniente da Conc. Chim. Kg/Ha	Kg Azoto totale (2)
					mc	Kg Azoto/mc	Epoca(*)	Kg Azoto apportato	% efficienza Azoto	Kg Azoto utilizzato (1)		
MAIS	83	ANI	190	LIQ. SUINO	80	2,5	PRIM AUT	200	60	120	70	190
MAIS	18	ANI	160	"	75	2,5	"	187	60	112	48	160
MAIS	5	ANI	180	"	80	2,5	"	200	60	120	60	180
SOIA	13,4	ANI	10	"	8	2,5	PRIMAV.	20	60	12		12
SOIA	15	ANI	30	"	22	2,5	"	55	60	33		33
COLZA	4	ANI	60	"	40	2,5	AUTUN.	100	60	60		60
ORZO	5	ANI	40	"	28	2,5	AUTUN.	70	60	42		42
ORZO	8	ANI	80	"	56	2,5	"	140	60	84		84
PRATO	4	ANI	20	"	16	2,5	ESTATE	40	60	24		24
MEDICA	3	ANI	10	"	8	2,5	"	20	60	12		12
<b>Totali</b>	<b>158,4</b>			<b>Totali</b>								

La quantità massima di azoto che l'azienda può apportare con i concimi minerali è di kg 7200

Disponibilità di effluenti zootecnici (produzione - vendita)

Liquame mc	Letame mc	Pollina mc
9340	0	0

RIEPILOGO PUA

ZONE VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
MAIS	190	80	60	120	70	190
MAIS	160	75	60	112	48	160
FRUMENTO	180	80	60	105	75	180
SOIA	10	8	60	12		12
SOIA	30	22	60	33		33
COLZA	60	40	60	60		60
ORZO	40	28	60	42		42
ORZO	80	56	60	84		84
PRATO	20	16	60	24		24
MEDICA	10	8	60	12		12
<b>Totali</b>						

ZONE NON VULNERABILI	Apporti da reflui				Conc. Chimica	kg. N totali
TIPOLOGIA COLTURALE	media ponderata kg. N/ha	mc refluo	% Efficienza	Azoto utilizzato kg	kg. /ha	
<b>Totali</b>						0

data 06/06/2011

firma del Tecnico



fonti:  
CRPA  
ERSA  
DGR 536

LIQUAMI ZOOTECCNICI  
SUOLI E PAESAGGI DEL FRIULI VENEZIA GIULIA  
TABELLE E ALLEGATI

ASSOCIAZIONE ALLEVATORI  
DEL FRIULI - VENEZIA GIULIA  
Via XXIX Ottobre, 9/b  
33033 CODROIPO (UD)  
C.F. e P.IVA 00167190305